COMUNE DI LAMPORECCHIO
Provincia di Pistoia
C.F.: 00300620473

ALLEG. "A1" DELIB. G.C.
N° 125 DEL 30 DIC. 2008

Foglio N. 07

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA, STUDIO, RICERCA O CONSULENZE.

Articolo 1 – Oggetto degli incarichi

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, studio o ricerca ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amm.ne può essere attribuito ove i problemi di pertinenza del Comune richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo.

Articolo 2 – Tipologia di incarichi

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione autonoma, studio, ricerca ovvero di consulenze come di seguito definiti.

2. Gli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dalla forma con cui sono affidati, sono riconducibili al lavoro autonomo (art. 2222-2238 c.c.) e si possono distinguere in contratti di Co.Co.Co. ex art. 409 comma 3 c.p.c., prestazioni di lavoro autonomo occasionale e prestazioni di lavoro autonomo abituale, quest'ultimi differenziati solo a livello fiscale.

3. Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n.338/1994 che presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio o soluzione di questioni inerenti l'attività dell'Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

4. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.

5. Le consulenze si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti esterni all'Amministrazione.

Articolo 3 – Esclusioni

1. In linea generale il presente Regolamento non trova applicazione per gli incarichi conferiti per la resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) agli appalti di lavori, beni o servizi di cui al Dlgs. N.163/2006 e successive modificazioni, cosiddetto codice dei contratti pubblici, fattispecie già autonomamente disciplinati;
b) agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio, patrocinio dell'Amministrazione e attività connesse;
c) ai servizi già disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006;
d) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché agli incarichi relativi alla partecipazione a commissioni interne;
e) agli incarichi ai componenti di commissioni di gara o di concorso o di selezione pubblica, per i quali si applicano le disposizioni normative vigenti in materia;

3. Il presente Regolamento non trova altresì applicazione nei rapporti di collaborazione tra l'Amministrazione comunale ed Enti Pubblici e Università, che dovranno essere regolamentati da apposita convenzione.

Articolo 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma, studio, ricerca e di consulenze da parte dei dirigenti e funzionari incaricati di posizione organizzativa, è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:

a) rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione e quindi nell'ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale e degli obiettivi di PEG del Servizio competente;.
b) inesistenza, all'interno dell' Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione; il dirigente che conferisce l'incarico dovrà pertanto dare atto, nella determinazione a contrattare, dell'avvenuto espletamento della ricognizione all'interno dell'Amministrazione e dell'assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l'incarico;
c) l'incarico non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto espresso;
d) indicazione preventiva dei contenuti dell'incarico (specificità), della durata (temporaneità), tempistica e compenso (proporzionato all'attività svolta e non in maniera forfettaria) per lo svolgimento dell'incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto;
e) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;

2. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità amministrativa.

3. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità dirigenziali o gestionali o di rappresentanza dell'Ente, che sono di esclusiva competenza di funzionari e dirigenti in rapporto di subordinazione

con il medesimo.

Articolo 5 – Destinatari degli incarichi

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di collaborazione autonoma, studio, ricerca o consulenza, lo stesso potrà essere conferito:
   a) a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
   b) a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di laurea magistrale, specialistica o titolo equivalente, cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse;
   c) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria.

2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Articolo 6 – Esclusione dal conferimento degli incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
   a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
   b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
   c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amm.ne Comunale;
   d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale;
   e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amm.ne Com.le nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
   f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

Articolo 7 – Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono conferiti dal Responsabile di Area del Settore, individuato in base all'assetto organizzativo dell'Ente. Il funzionario competente, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico -con la specificazione degli elementi essenziali di cui al precedente art. 4 ed indicate le modalità di scelta del contraente:
   a) tramite avviso pubblico di selezione;
   b) tramite procedura negoziata;
   c) tramite affidamento diretto.

2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà

esplicitare, in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di selezione, l'iter logico giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. La procedura ordinaria è quella da esperirsi tramite avviso pubblico di selezione, aperto a tutti gli interessati, affisso all'Albo pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune per almeno 10 gg e/o, se del caso, inviato al relativo ordine professionale. L'avviso dovrà indicare almeno l'oggetto dell'incarico, il tipo di rapporto, i requisiti culturali e professionali richiesti per l'espletamento, la durata, il compenso proposto dall'Amm.ne, le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature.

4. L'avviso dovrà:

a) prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:
   1) di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la Pubblica amministrazione;
   2) l'insussistenza di carichi pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
   3) se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse;
   4) il titolo di studio posseduto e le esperienze attinenti all'incarico, per gli incarichi che non richiedano iscrizioni ad appositi albi;
   5) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
   6) l'eventuale riduzione offerta rispetto alla tariffa professionale ovvero, per le prestazioni non previste dalla stessa, i criteri per la determinazione del corrispettivo, ovvero la percentuale di ribasso rispetto a quanto proposto nel bando.

b) prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum, comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini.

5. In luogo dell'avviso di selezione, il Dirigente/Funzionario P.O., per particolari esigenze tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad €uro 10.000,00 (oneri fiscali esclusi), potrà ricorrere alla procedura negoziata, invitando almeno tre soggetti di sua fiducia (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà essere inviata agli stessi soggetti una lettera di invito contenente almeno gli elementi indicati al precedente comma 3 con riferimento all'avviso di selezione.

6. Di norma, si procederà all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, anche dell'esperienza acquisita nel settore di interesse o in settori similari e del merito tecnico, risultanti dal curriculum professionale e dall'indicazione delle modalità di espletamento dell'incarico (es. tempistica). Si potrà tuttavia procedere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica. Ove ritenuto

opportuno, al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti, può essere previsto anche un colloquio cui ammettere tutti i concorrenti ovvero solo quelli che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

7. La procedura comparativa potrà essere effettuata a mezzo di apposita commissione tecnica formata dal funzionario competente al conferimento dell'incarico, che la presiede, e da due dipendenti di cui uno anche con funzioni verbalizzanti. Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.

8. Il funzionario competente potrà procedere ad affidamento diretto dell'incarico solo nei seguenti casi:

a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente comma 3;
b) quanto trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amm.ne, tale da non consentire l'esperimento di procedure comparative;
c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni o enti pubblici o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.

9. Il funzionario interessato, con propria determinazione, approva le risultanze della procedura comparativa e lo schema di contratto, che, ove obbligatorio, sarà stipulato per iscritto e dovrà contenere gli elementi richiesti dalla legge e dai regolamenti comunali. Il funzionario è altresì tenuto ad effettuare tutti gli adempimenti di legge con riferimento all'instaurazione del rapporto.

10. Nell'atto di conferimento può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico responsabile della prestazione oggetto dell'incarico e senza che ciò comporti ulteriori spese a carico dell'Ente oltre a quanto concordato contrattualmente.

11. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

12. Il funzionario responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'espletamento dell'incarico.

Articolo 8 – Pubblicità

1. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato (qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico) avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito internet del Comune di Lamporecchio, degli estremi del provvedimento con cui si è conferito l'incarico, del nominativo del consulente stesso, dell'oggetto dell'incarico, della

durata presunta e del relativo compenso. Tali dati saranno visionabili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui è stato adottato l'atto di conferimento.

Articolo 9 – Limite massimo di spesa

1. Il limite massimo annuo di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento, è fissato nel Bilancio preventivo dell'Ente.

Articolo 10 – Norma di rinvio

1. Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera, ai sensi degli art.2222 e seguenti del codice civile.

Articolo 11 – Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni contenute in altri regolamenti dell'ente che risultino incompatibili con il presente.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente a far data dal momento dell'adozione della deliberazione di approvazione.